

Testo a fronte



**Progetto di legge n. 386/12^**

Proposta di legge n. 386/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Comito, Gallo, Gentile, Graziano, De Francesco, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 recante «Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria»"

<p><b>Legge regionale 30/10/2012, n. 48 - Calabria</b></p> <p><b>Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.</b></p>	<p><b>Proposta di legge n. 386/12<sup>^</sup> di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Comito, Gallo, Gentile, Graziano, De Francesco, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 recante «Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria»".</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare <b>lo sviluppo economico del territorio agricolo calabrese anche attraverso la riconversione colturale di impianti olivicoli obsoleti nel rispetto dei vincoli e limiti esistenti</b> e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni e</p>

integrazioni.

Art. 4

*(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)*

1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.

2 . I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle

Art. 4

*(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)*

**1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, devono comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al dipartimento competente in materia di agricoltura, l'estirpazione di piante di olivo qualora ne sia certificata la morte fisiologica o la permanente improduttività, dovuta a cause non rimuovibili, da un tecnico abilitato attraverso relazione agronomica corredata da documentazione fotografica. Il dipartimento competente, entro lo stesso termine, sussistendone validi motivi, dispone la sospensione del taglio o ne vieta l'effettuazione.**

**2 . I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di reimpianto, ove previsto, di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:**

**a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto, ovvero l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto sia tale da recare danno all'oliveto o da**

seguenti realizzazioni:

- 1) opere di pubblica utilità;
- 2) opere di miglioramento fondiario;
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3 . Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4 . Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante

**rendere disagiati le operazioni culturali;**

**b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:**

- 1) opere di pubblica utilità;**
- 2) opere di miglioramento fondiario;**
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.**
- 4) giovani impianti di età inferiore a dieci anni.**

**3 . Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1), 2) e 4), i soggetti previsti dal comma 1, devono, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicare al dipartimento competente in materia di agricoltura, l'estirpazione delle piante di ulivo e trasmettere una relazione tecnica agronomica che descriva, corredata da documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e certifichi l'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espanto, nonché di altre limitazioni imposte da norme o altri atti aventi effetti cogenti. Nel caso di giovani impianti l'età deve essere certificata dal tecnico anche attraverso l'uso di ortofoto.**

**4 . Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), numero 3), il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari,**

l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6 . Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le

**rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Negli altri casi, il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, può intimare la non esecuzione della estirpazione delle piante laddove rilevi, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o nel caso in cui la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengano tutte le informazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 4 dell'articolo 10. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.**

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo **qualora le piante vengano dichiarate monumentali**, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

**6 . Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione o il taglio al ciocco di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa comunicazione,**

<p>modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.</p>	<p><b>da effettuarsi almeno venti giorni prima, all'ufficio competente accompagnata da una asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato sull'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espianto o taglio, nonché da una relazione, con documentazione fotografica, che descriva lo stato dei luoghi, le caratteristiche degli impianti, le proprietà dei soci.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)</i></p> <p>1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:</p> <p>a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;</p> <p>b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.</p> <p>2 . Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.</p> <p>3 . Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)</i></p> <p>1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:</p> <p>a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;</p> <p><b>b) miglioramento della redditività del fondo e/o sostituzione con altre colture agrarie di pregio.</b></p> <p><b>2. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 1, le aziende possono convertire, sussistendone adeguate motivazioni, il cento per cento della superficie catastale olivetata aziendale, sempre che non vi ostino altre disposizioni o sussistano vincoli e limitazioni derivanti da provvedimenti cogenti. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con</b></p>

superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate.

4 . Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull' intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiantati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.

5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.

6 . Gli interventi di miglioramento fondiario non possono

**cultivar idonee.**

**3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, le aziende, sempre che non sussistano limitazioni non derogabili, possono convertire il 100% della superficie fino a 3 ettari, sulla superficie eccedente i tre ettari possono essere autorizzati interventi sul 50% della stessa cumulabile ai primi tre ettari. Su detta superficie è fatto obbligo di avviare i miglioramenti previsti dalla lettera b) del comma 1, impiantare giovani piante di olivo, o di far permanere nelle sedi perimetrali dell'area d'intervento, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 25% delle stesse piante espiantate. Le giovani piante messe a dimora dovranno essere di specie autoctone e poste ad una distanza minima di 5 metri l'una dall'altra.**

**4. La Giunta regionale, per proteggere l'ambiente e garantire la sostenibilità delle risorse, con le Linee Guida di cui al comma 4 dell'articolo 10, definisce i limiti, le modalità e le prescrizioni degli interventi di miglioramento fondiario.**

5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 ~~e~~4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.

6 . Gli interventi di miglioramento fondiario non possono

<p>interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.</p> <p>7 . In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.</p>	<p>interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.</p> <p>7 . In tutti i casi <b>previsti dal comma 1</b>, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Autorizzazione potatura straordinaria)</i></p> <p>1 . Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).</p> <p>2 . Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Autorizzazione potatura straordinaria)</i></p> <p><b>1. Nei casi di effettiva necessità, i proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario possono eseguire, dopo specifica richiesta, accompagnata da una relazione agronomica prodotta da un tecnico abilitato, e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).</b></p> <p><b>2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali ovvero delle ramificazioni attaccate direttamente al fusto e di quelle che si diramano direttamente da queste. Le potature di</b></p>

adeguamento alla raccolta devono essere comunicate almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al dipartimento competente in materia di agricoltura, unitamente a una relazione tecnica agronomica che evidenzi la necessità di tale intervento. Il dipartimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione può intimare la non esecuzione o sospensione della potatura, laddove rilevi, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengano tutte le informazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 4 dell'articolo 10.

**3. Per potature straordinarie superiori a 500 piante di ulivo che modificano sostanzialmente la chioma dell'albero è necessaria, acquisire preventivamente l'autorizzazione regionale da richiedere con le modalità previste nelle Linee guida di cui al comma 4 dell'articolo 10.**

**4. Tutti gli interventi di potatura ordinaria, ovvero che incidono sulle porzioni periferiche della chioma, o sulla chioma stessa, sono attuabili senza comunicazione/autorizzazione, in quanto le stesse rientrano tra le operazioni agronomiche ordinarie.**

**5. Gli interventi di potatura straordinaria che si rendono necessari in seguito a incendi o a calamità naturali sono attuabili previa comunicazione al dipartimento competente in**

	<p>materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata da apposita relazione e dettagliata documentazione fotografica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Cessioni e spostamenti)</i></p> <p>1. I soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:</p> <p>a ) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;</p> <p>b ) cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;</p> <p>c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.</p> <p>2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Cessioni e spostamenti)</i></p> <p><b>1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante, possono:</b></p> <p><b>a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;</b></p> <p><b>b) cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;</b></p> <p><b>c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.</b></p> <p><b>d) lavorare in loco le piante in loco con destinazione del materiale legnoso a scopi energetici o per la filiera della lavorazione del legno.</b></p> <p>2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.</p>

trasporto su strada.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.

4 . Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.

5 . Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.

6 . Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.

4 . Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.

5 . Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.

6 . Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno

<p>ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di ulivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di ulivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.</p>	<p>un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di ulivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.</p> <p><b>7. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di ulivo, possono richiedere al Dipartimento competente in materia di agricoltura, allegando apposita relazione agronomica che giustifichi la richiesta, l'autorizzazione allo spostamento di piante di ulivo sparse, in promiscuità con altre specie arboree specializzate da frutto che siano d'intralcio alle ordinarie operazioni agronomiche. È consentito l'espianto di un numero massimo di quindici piante ad ettaro, con obbligo di reimpianto di tutte le piante espianate all'interno dello stesso corpo aziendale.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Sanzioni amministrative)</i></p> <p>1. Chiunque espianta alberi di ulivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Sanzioni amministrative)</i></p> <p><b>1. Chiunque espianta alberi di ulivo senza avere ottenuto le autorizzazioni o avere effettuato le comunicazioni previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800,00 ad euro</b></p>

massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.

2 . Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l' interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.

3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4 . I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7,

**4.000,00 per ciascuna pianta abbattuta, fino ad un massimo di euro 120.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.**

2 . Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l' interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.

3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4 . I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7,

<p>comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p>7 . Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.</p> <p>8 . La competenza all' irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il settore competente del dipartimento agricoltura.</p> <p>9 . Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.</p>	<p>comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p><b>7. Chiunque effettua una potatura senza avere effettuato le comunicazioni o avere ottenuto, ove necessario, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.</b></p> <p><b>8. Chiunque effettua cessioni o spostamenti di piante di ulivo senza avere richiesto è ottenuto le autorizzazioni previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.</b></p> <p><del>9 . Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Norme finali)</i></p> <p>1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Norme finali)</i></p> <p>1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.</p>

<p>2. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>2. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni <b>nonché la D. G. R. n. 91/2021.</b></p> <p><b>4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le Linee guida per la presentazione delle domande e per disciplinare l'iter istruttorio e potrà delegare all'ARSAC le funzioni che nella presente legge sono attribuite alla Regione, fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo sulle funzioni delegate.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Costi di autorizzazione)</i></p> <p>1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Costi di autorizzazione)</i></p> <p>1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,</p>

accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria - dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.

2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 6.

Autorizzazione	Diritti di Segreteria (euro)	Diritti d'istruttoria (euro)
Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1	29,24	
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a)	29,24	100,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) – 1.	29,24	500,00

accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria - dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.

2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 6.

Autorizzazione	Diritti di Segreteria (euro)	Diritti d'istruttoria (euro)
Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1	29,24	
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a)	29,24	100,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) – 1.	29,24	500,00

Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) – 2.	29,24	300,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3.	29,24	500,00
Autorizzazione articolo 6 Potatura	29,24	200,00

Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) – 2.	29,24	300,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3.	29,24	500,00
<b>Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) – 4.</b>	<b>29,24</b>	<b>300,00</b>
Autorizzazione articolo 6 Potatura	29,24	200,00